



CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. VILBERTO STOCCHI, nato ad Apecchio (PU) il 15/04/1954, C.F. STCVBR54D15A327I, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

l'azienda/ente, con sede legale in CAP Provincia Via, P.IVA o C.F., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da nato/a a, il

premessi

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico,

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'azienda/ente, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di durata non superiore ai 12 mesi, ovvero ai 24 mesi in caso di soggetto portatore di handicap, non costituisce rapporto di lavoro.
2. il tirocinante, deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in base ai principi comunitari e alla normativa nazionale vigente nel paese dell'ente/azienda ospitante.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore:
 - Polizza Infortuni Cumulativa: AXA Assicurazioni S.p.A.;
 - Responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione (o alla Provincia delegata);
 - alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
4. In conformità con le leggi locali, le comunicazioni agli altri soggetti all'interno del paese ospitante devono essere effettuate dal Soggetto ospitante.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili.
2. Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza alla normativa nazionale vigente nel paese del'ente/azienda ospitante.

Art. 6

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà rinnovata ogni anno, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 8

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi dei principi comunitari e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Art. 10

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Urbino, li

Azienda

Firma e timbro

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore

Prof. Vilberto Stocchi

il Delegato Rettorale

Prof. Alessandro Aldini
